

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1965

(28^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

«Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945» (1019) (D'iniziativa dei deputati Bologna ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 359, 361, 362, 363
ANGELINI	362, 363
BOCCASSI	361, 362, 363
DI PRISCO	363
FENOALTEA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	362, 363
PEZZINI	361, 362
TORELLI, <i>relatore</i>	360, 361
TREBBI	361, 362, 363
VARALDO	361, 362

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla,

Cagnasso, Caponi, Di Prisco, Gatto Simone, Pasquato, Pezzini, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Fenoaltea.

BRAMBILLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bologna ed altri: «Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945» (1019) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bologna, Belci, Gagliardi, Bressani e Bartole: «Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profu-

ghi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TORRELLI, *relatore*. La convenzione tra Italia e Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali conclusa in Roma il 14 novembre 1957 regola i diritti dei lavoratori profughi dai territori passati con il Trattato di pace sotto sovranità jugoslava. In altre parole, regola i diritti di quei lavoratori che, pur avendo versato i previsti contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto delle assicurazioni sociali della Jugoslavia per il periodo della loro attività lavorativa, non avevano potuto godere dei relativi benefici al loro giungere nel territorio italiano.

Purtroppo la citata convenzione tra Italia e Jugoslavia esclude i lavoratori profughi provenienti dalla zona B, ossia dalla zona del territorio di Trieste amministrata dalla Jugoslavia.

Orbene questi lavoratori si trovano nella posizione:

a) di aver rivestito durante la loro attività lavorativa la figura di « assicurati » (così come previsto dalla legge italiana), ma di aver assunto la detta figura in confronto all'Istituto delle assicurazioni jugoslavo;

b) di aver contribuito per la parte loro spettante così da diventare titolari di una posizione assicurativa nei confronti della Jugoslavia, ma nell'impossibilità di fruire dei relativi diritti colà acquisiti.

Deriva pertanto a questi lavoratori la legittima aspettativa di veder regolarizzata la loro posizione, ossia di poter fruire in Italia di quei diritti che la citata convenzione italo-jugoslava aveva riconosciuto a favore degli altri profughi giuliani provenienti dai territori passati sotto sovranità jugoslava.

Il presente disegno di legge, già approvato dalla XIII Commissione della Camera nella seduta dell'11 febbraio 1965, intende appunto colmare questa lacuna.

Il provvedimento concerne, come ho già detto, i lavoratori italiani già residenti nella

zona B del Territorio di Trieste e che abbiano trasferito definitivamente la loro residenza nel territorio italiano in qualità di profughi. Costoro hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i periodi di lavoro prestato in detta zona B tra il 1° maggio 1945 e il 5 ottobre 1956. Tutto ciò a condizione che si tratti di prestazione d'opera coperta da corrispondente assicurazione presso il competente istituto assicuratore jugoslavo e per la quale sussista l'obbligo assicurativo secondo le norme delle leggi italiane (regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive), e a condizione che i contributi versati in Jugoslavia non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

Le modalità della regolarizzazione sono stabilite nell'articolo 2, dove si dice che il lavoratore interessato può provvedervi, per il periodo che va dal 1° maggio 1945 al 30 aprile 1952, mediante il versamento dei contributi base corrispondenti alla classe massima di contribuzione; per il periodo, invece, dal 1° maggio 1952 al 5 ottobre 1956 mediante il versamento dei contributi corrispondenti alla classe quarta di contribuzione. In aggiunta a tali contributi base, poi, deve essere versato il contributo a percentuale dovuto al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, al Fondo di solidarietà sociale e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

L'articolo 3 prevede altre modalità, ossia la presentazione di domanda all'INPS, corredata da documenti di lavoro da cui sia possibile ricavare la qualifica professionale, la durata delle prestazioni lavorative e l'avvenuta iscrizione presso l'istituto assicuratore jugoslavo; il tutto entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 detta norme a favore dei lavoratori titolari di pensione, per i quali possono verificarsi due distinte eventualità: a) contributi versati in Jugoslavia a norma della presente legge per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, ed in questo caso si farà luogo alla ricostituzione della pensione stessa con effetto dalla data

della domanda; *b*) contributi relativi a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, ed in questo caso si farà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione a norma della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Agli articoli 5 e 6 sono previsti casi particolari. In primo luogo i periodi compresi tra la data del rimpatrio e la data della domanda di regolarizzazione, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidità, la data di morte o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria. Secondariamente, l'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori per periodi per i quali viene effettuata la regolarizzazione a norma della presente legge è rimborsato, a richiesta, agli interessati.

Non sarei completo nella mia esposizione se non aggiungessi che i presentatori del disegno di legge avevano proposto che gli oneri derivanti dalla sua applicazione fossero a totale carico dello Stato. La competente Commissione della Camera dei deputati, però, ha preferito addossare tali oneri agli interessati, stabilendo che lo Stato vi partecipi con un concorso di 300 milioni di lire.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in sostanza colma una grave lacuna per quanto riguarda i lavoratori profughi provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. Il relatore, pertanto, lo ritiene utile e ne caldeggia l'approvazione.

PEZZINI. Desidererei sapere se la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole in riferimento all'articolo 7, ove si dice che ai 300 milioni del concorso statale si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver

nulla da osservare per quanto di sua competenza.

BOCCASSI. Premesso che siamo favorevoli alla approvazione del disegno di legge, desidererei avere un chiarimento in merito all'ultimo comma dell'articolo 2, là dove è detto che l'importo dei contributi base e a percentuale è maggiorato degli interessi di mora nella misura del 5 per cento. Il pagamento di tali interessi è a carico del lavoratore o dei fondi previdenziali?

TORELLI, *relatore*. In base al disegno di legge è a carico del lavoratore.

BOCCASSI. Tale soluzione è quanto meno antipatica...

TREBBI. Non solo antipatica, ma, a mio giudizio, addirittura illegale. Mentre, da una parte, lo Stato dà la possibilità ad un certo numero di lavoratori di ricostituire una certa posizione assicurativa, dall'altra fa pagare loro gli interessi per una mora di cui non hanno colpa alcuna!

PRESIDENTE. Per ovviare alla situazione, la Commissione potrebbe approvare un ordine del giorno interpretativo; con il quale specificare che gli interessi di mora o non vengono applicati o sono a carico dei fondi previdenziali.

VARALDO. Ritengo che non si possa ricorrere a siffatta soluzione: la legge parla fin troppo chiaramente e non è possibile modificarne il significato mediante un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè all'articolo 7 è previsto, da parte dello Stato, un concorso di 300 milioni agli oneri derivanti dall'applicazione *in toto* della legge, contributo che non sappiamo se risulterà inferiore o eccedente rispetto alle effettive necessità, si potrebbe attingere a tale fondo per non gravare i lavoratori del pagamento degli interessi di mora.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)28^a SEDUTA (17 marzo 1965)

VARALDO. È bene tener presente che il contributo statale è dato non già come acconto, ma a fondo perduto.

PEZZINI. L'osservazione del senatore Varaldo è esatta. I 300 milioni messi a disposizione dallo Stato servono ad alleviare gli oneri a carico degli interessati: che essi, poi, siano imputati agli interessi, o ai contributi base, o ai contributi a percentuale, è evidentemente la stessa cosa.

TREBBI. Rimane il fatto che i lavoratori in questione debbono pagare gli interessi, nonostante che siano morosi indipendentemente dalla loro volontà.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo sullo spirito delle osservazioni fatte dagli onorevoli commissari. Ciò nonostante debbo far presente che la disposizione è frutto di precisi calcoli attuariali operati dall'Istituto: se essa è stata inserita, significa che attuarialmente è necessaria.

PRESIDENTE. Tutti noi sappiamo che in pratica l'Istituto della previdenza sociale molto spesso concede dilazioni e talvolta anche l'esenzione dal pagamento degli interessi di mora. È per ciò che ritengo che una raccomandazione espressa sotto forma di un ordine del giorno potrebbe indirizzare l'Istituto ad operare in tal senso.

VARALDO. Non nascondiamoci dietro un dito!

PRESIDENTE. D'altra parte, come è stato implicitamente messo in evidenza dal senatore Varaldo, il contributo statale di 300 milioni — che con tutta probabilità non riuscirà a coprire l'intero onere derivante dal provvedimento — sarà quanto meno sufficiente a coprire gli interessi di mora. In tal modo gli interessati saranno alleggeriti non solo del 5 per cento da questi ultimi derivanti, ma anche di una parte dei contributi fino alla concorrenza dei 300 milioni. Tale prelievo mi sembra implicito.

PEZZINI. Vorrei far notare che gli interessi di mora, ancorchè nella misura del 5 per cento, rappresentano individualmente una cifra molto modesta, considerando che i contributi per il periodo 1° maggio 1945-30 aprile 1952 sono quasi insignificanti e quelli dal 1952 al 1956 sono a percentuale.

TREBBI. È il principio che conta!

BOCCASSI. Mi sembra che l'unica soluzione possibile sia quella di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2.

ANGELINI. Modificando il disegno di legge, bisognerebbe inviarlo di nuovo alla Camera dei deputati, con conseguente notevole ritardo nell'approvazione. D'altra parte, poichè il 5 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 rappresenta una cifra molto modesta, considerato anche il contributo statale di 300 milioni, ritengo che l'articolo possa restare invariato per ragioni di « economia » legislativa.

VARALDO. Sono anch'io contrario ad apportare modifiche, per un motivo molto semplice: se la Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno aggiungere all'articolo 2 il comma in discussione, deve averlo fatto a ragion veduta, dopo che obiezioni analoghe alle nostre saranno state sollevate nel corso della discussione in quella sede.

BOCCASSI. Purtroppo debbo contraddire il senatore Varaldo. Ho avuto cura di controllare il resoconto della seduta in cui fu approvato il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, ed ho potuto constatare che dagli atti non risulta che si sia parlato di siffatti argomenti.

VARALDO. Si tratta, comunque, di una questione talmente evidente, che se i colleghi della Camera avessero potuto fare a meno di inserire il comma in discussione, lo avrebbero fatto di certo, anche perchè il testo presentato originariamente dai proponenti era diverso. Una ragione, dunque, deve

esserci: forse per analogia, nell'ipotesi che i medesimi interessi li paghino altre categorie ammesse agli stessi benefici.

TREBBI. Può anche darsi, però, che non siano pagati da nessuno e che questo, pertanto, risulti il primo caso in proposito.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'onorevole Presidente aveva accennato nel corso della discussione all'approvazione di un ordine del giorno interpretativo, la cui soluzione non mi sembra da scartare *a priori*. Se infatti, per avventura, il carico del 5 per cento costituisse un credito dell'Istituto verso il Tesoro, la questione in pratica non sorgerebbe, giacchè gli assicurati ne risulterebbero indenni. D'altra parte il Governo non si opporrebbe all'accettazione di una raccomandazione affinchè il contributo dello Stato sia destinato in primo luogo ad esonerare gli assicurati dal pagamento degli interessi di mora.

DI PRISCO. Tale soluzione, come ha già posto in evidenza il senatore Varaldo, mi sembra inaccettabile. Pertanto o si elimina l'ultimo comma dell'articolo 2 o si

lascia il testo nella sua attuale formulazione senza approvare alcun ordine del giorno.

ANGELINI. Sentite le argomentazioni degli onorevoli colleghi, ritengo che sarebbe opportuno sospendere la discussione del disegno di legge e rinviarne l'approvazione di qualche giorno. Nel frattempo il relatore potrebbe prendere contatto con i colleghi della XIII Commissione della Camera dei deputati e con i presentatori del provvedimento, onde conoscere i motivi che li hanno spinti ad aggiungere l'ultimo comma dell'articolo 2.

BOCCASSI. Concordo con la proposta del senatore Angelini.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, credo che possiamo accettare la proposta di un breve rinvio, affidando al relatore, senatore Torelli, l'incarico di chiarire il punto controverso.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari